

D.P.R. 43/2012 e Regolamenti 303/2008 e 304/2008

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 43 del 27/01/2012 (attuazione del **Regolamento CE n. 842/2006** su taluni gas fluorurati ad effetto serra) il personale e le imprese, che eseguono interventi tecnici su: impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, estintori, antincendio nonché commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, devono disporre di apposite certificazioni (ovvero il cosiddetto *Patentino per il frigorista*).

Breve informativa sulla normativa

Nel 2006 il Parlamento europeo ha emanato il Regolamento 842/2006 proprio con l'obiettivo di prevenire e ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra. Successivamente è stato pubblicato nella G.U. n.93 del 20 aprile il **D.P.R. 43/2012** (attuazione del **Regolamento CE n. 842/2006** su taluni gas fluorurati ad effetto serra), che disciplina la normativa meglio conosciuta come il "*Patentino del frigorista*".

Le imprese interessate da questo decreto sono quelle che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e sistemi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra (ad esempio: controllo perdite, recupero gas, installazione, manutenzione e riparazioni).

Il decreto (**D.P.R. 43/2012**) prevede che il personale e le imprese che eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, estintori, antincendio nonché commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, dispongano di una certificazione rilasciata da **Organismi di Certificazione** appositamente accreditati (**Regolamento 303/2008 e 304/2008**).

Per info maggiori visitare il sito dedicato: <https://scrivania.fgas.it/>

Sono tenute all'iscrizione al Registro le persone e le imprese che svolgono le attività previste dall'articolo 8 del DPR 27 gennaio 2012 n. 43.

L'iter per l'ottenimento del "Patentino" e' il seguente:

- Persone ed imprese devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione e comunque prima di iniziare l'attività.
- Le persone, dopo essersi iscritte al registro, devono ottenere un **certificato** rilasciato da un organismo di certificazione accreditato a seguito del superamento di un esame teorico e pratico.
- Le persone che effettuano attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore devono disporre invece di un **attestato** rilasciato da un organismo di attestazione a seguito della partecipazione ad un corso di formazione.
- Per alcune delle attività disciplinate dal DPR, le imprese devono essere in possesso del certificato rilasciato da un organismo di certificazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti (personale e strumentazione).

I soggetti che rilasciano tali certificati sono gli Organismi di Certificazione designati dal Ministero e gli Organismi di Attestazione.

Gli organismi NON possono rilasciare certificati e attestati a persone e imprese non iscritte al Registro.

Se applicabile e non avete adempiuto a mettere in pratica quanto sopra i termini di legge sono già scaduti e quindi potete incorrere in sanzioni.

Inoltre, devono essere redatti una serie di documenti per dare evidenza della gestione delle attività (che andranno ad integrare il sistema qualità o di gestione eventualmente presente); i documenti previsti sono:

- **Piano Qualità** (ai sensi della norma UNI ISO 10005) – predisposizione di documento sulle modalità operative, risorse e sequenze delle attività relative alla qualità del servizio offerto; praticamente descrive in maniera sintetica il modo di operare e fatto una volta resta tale salvo revisioni da apportare
- **Integrazione con sistema di gestione** – adeguamento del sistema di gestione nel caso l'azienda sia certificata (ad es. manuale aggiornando i riferimenti normativi applicabili, i requisiti e competenze e altri paragrafi coinvolti);



Consulenza e Servizi alle Imprese

- **Procedure e moduli** – redazione/aggiornamenti di procedura/e e moduli per la tenuta sotto controllo delle attività svolte;
- **Verifica adeguatezza strumentazione e procedure** - l'impresa deve fornire al proprio personale gli strumenti/apparecchiature, le procedure e i moduli necessari allo svolgimento delle attività;
- **Personale certificato** – verifica della certificazione del personale e la sufficienza come numero rispetto al volume di affari.

Quanto sopra dovrà essere predisposto e tenuto sotto controllo.

Se avete la certificazione del sistema di gestione e quanto sopra risulta applicabile, nel caso non abbiate ancora adempiuto (parzialmente o in tutto ai requisiti), vi ricordo che in occasione della visita di mantenimento della certificazione da parte dell'Organismo di Certificazione, tutti questi requisiti saranno oggetto di verifica da parte dell'uditor.

Il mancato adempimento completo è KO per la certificazione.

In caso siate interessati alla certificazione del personale / impresa vi posso mettere in contatto con Organismi accreditati per la certificazione del personale / impresa e per una eventuale predisposizione dei corsi come richiesto dalle norme vigenti.

A vostra disposizione.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni rivolgersi a:
Nicolò Sacconi
Cell. 348 2490482
E-mail: saccani@sotelqi.com

11/09/2013

CSI SOTELQI S.a.S.
di Nicolò Sacconi
C.F. - P.IVA. 02140590999
Via Arbora 60A - 16036 AVEGNO (GE)
